

Allegato "A" al n.ro 9590 di raccolta

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"CENTRO STUDI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO

SOSTENIBILE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA"

in sigla "CENTRO STUDI RISSTE APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione riconosciuta di promozione sociale denominata **"CENTRO STUDI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in sigla **"CENTRO STUDI RISSTE APS"**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

La sede della Associazione è in Olbia.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-

sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'associazione svolge per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro attività di ricerca fondamentale o di base finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e garantisce un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ricerca scientifica, ricerca applicata, sperimentazione, informazione e divulgazione tecnica e scientifica, trasferimento tecnologico connesse a:

- processi di *empowerment* realizzati al fine di contribuire al progresso tecnico, economico e sociale della società nelle sue componenti imprenditoriali civiche e istituzionali con particolare attenzione ai settori dello sviluppo rurale e locale, alla sostenibilità economica e di mercato, alla qualità, salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari nel rispetto della compatibilità ambientale, energetica, etica e sociale della produzione;

- restauro ecologico, processo guidato dall'uomo in cui si ricostruisce un *habitat* che e' stato degradato, danneggiato o distrutto, utilizzando il più possibile le comunità vegetali, animali e il suolo, nonché sostanze e sistemi naturali e chimici presenti in loco per rigenerarne le basi vitali e per la maggiore integrazione possibile rispetto alle condizioni precedenti al disturbo; - risanamento ambientale per l'identificazione, analisi e valutazione degli interventi tecnologici e di processo per il recupero e la gestione della qualità ambientale attraverso i suoi elementi;

- progresso tecnico e tecnologico, ovvero il processo di acquisizione di conoscenze e abilità che espande l'insieme dei beni in astratto producibili, finali e intermedi, e/o l'insieme delle tecniche di produzione conosciute, migliorando così l'efficienza produttiva delle dotazioni dei fattori produttivi. Il progresso tecnico e tecnologico è ottenuto attraverso un processo di ricerca e sviluppo da parte di centri di ricerca in grado di produrre innovazione sotto forma di miglioramento tecnologico, appoggiandosi tipicamente al progresso scientifico.

- Ricerca, sviluppo e consulenza in materia di diffusione di tecnologie digitali (ICT, *Information and Communication Technologies*) - dai sensori alle piattaforme virtuali - per la raccolta e potenziale condivisione di dati personali e scientifici tra individui e comunità al fine di favorire una sempre

più stretta e proficua collaborazione fra scienziati e cittadini nella creazione di conoscenza per finalità di *policy* (c.d. pari produzione di conoscenza o *peer-production of knowledge*).

- Promozione e diffusione di iniziative che combinano scienza, diritto e impegno sociale in un'ottica di cittadinanza, anche scientifica, attiva finalizzata allo sviluppo di un atteggiamento di consapevolezza cognitiva rivolta proattivamente alla protezione di beni comuni;

- Ricerca, sviluppo, consulenza, formazione e sperimentazione nonché studi, analisi e diagnosi dei territori, riqualificazione ambientale, recupero e manutenzione di contesti agro-paesaggistici, antropologici e archeologici, geografico-economici, urbani ed edilizi

- progettazione e sviluppo di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese dell'agroforestry, "imprese verdi" e imprese di gestione di sistemi eco museali e/o di gestione del Territorio;

- sviluppo e consulenza relativa alla digitalizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche locali, regionali e nazionali in linea con gli obiettivi di cui all'Agenda ONU 2030 ed alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile e tecnologico promosse dall'Unione europea;

- studi, ricerche e trasferimenti di competenze in materia di Scienze matematiche, informatiche e fisiche con particolare

riferimento alla fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina.

Si propone inoltre di intercettare informazioni, istanze e comunicazioni e favorire e raccogliere discussioni dei progetti di sviluppo e trasformazione urbana e extraurbana da parte di gruppi di cittadinanza, amministratori, professionisti, operatori economici, forze sociali, studenti, ricercatori e singoli soggetti che intendono contribuire attivamente a delineare il futuro dei territori rurali.

Dette attività verranno perseguite mediante la realizzazione di ricerche, sperimentazioni, servizi sperimentali, studi, eventi divulgativi, rilascio di informazioni e dati, con tutti i media disponibili, finalizzati allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche, sempre escluso il fine di lucro, da svolgersi direttamente ovvero mediante affidamento ai soggetti di cui al successivo comma.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà promuovere intese con Università, Enti di ricerca, Istituzioni Pubbliche, Fondazioni e Organismi di diritto pubblico ovvero privato aventi scopi e attività similari o complementari per l'affidamento o la gestione congiunta delle attività di cui al comma precedente.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive mo-

dificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività di supporto alle imprese per la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo aziendale
- attività editoriali, letterarie, scientifiche e musicali come, ad esempio, curare la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti delle diverse aree scientifiche, conferenzieri, giornalisti, esperti e personale specializzato, anche estraneo all'Associazione.

Inoltre, esercita e organizza, come attività secondarie e strumentali, le seguenti:

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può svolgere inoltre attività strumentali, comprese quelle commerciali, di servizi, e/o direttamente connesse a quelle sopra indicate per il perseguimento delle dette

finalità.

In particolare, curerà:

le gestione si piattaforme, software, apparati e sistemi di partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo, crescita e infrastrutturazione degli associati e dei portatoti di interesse iscritti alla associazione;

- la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di interventi per la valorizzazione delle strutture concesse in affidamento da enti pubblici o privati, grazie ad azioni di innovazione culturale e/o sociale;

- la promozione e diffusione, con finalità di ricerca, studio, divulgazione, educazione, formazione, didattica ed arricchimento culturale, la conoscenza nelle aree di interesse del centro sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento ad aree rurali, alle periferie urbane, nelle prospettive e nuove frontiere delle conoscenze e delle tecnologie;

- effettuare studi, diagnosi e interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e forestale

- affiancare enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e azioni di sviluppo rurale, di riuso/rigenerazione urbana, secondo le finalità dettagliate prima;

- la divulgazione di misure pubbliche di sostegno agli investimenti aziendali di connessi ad azioni di ricerca, formazio-

ne e trasferimento tecnologico e di competenze effettuare la riqualificazione di beni inutilizzati sia pubblici, sia privati;

- la promozione e realizzazione di attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) e ricerca in questo campo e contribuendo alla diffusione delle conoscenze, soprattutto quelle relative alla ricerca applicata;

- la ricerca scientifica in particolare di interesse sociale;

- lo svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e/o religioso;

- l'organizzazione di dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;

- la realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi di promozione e realizzazione con la massima correlazione e integrazione con gli altri Enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili.

- la cura di pubblicazioni scientifiche;

- la progettazione e realizzazione di progetti di formazione e di ricerca sui temi di interesse del Centro;

- la promozione di attività di collaborazione su questi temi con altri centri di ricerca italiani e internazionali;

- la costruzione di reti con il territorio per la promozione di una cultura del trasferimento tecnologico e dell'economia sostenibile.

- promuovere i valori dello Stato di Diritto e della legalità ed accrescere la consapevolezza del livello di diritti acquisiti e della cittadinanza europea attiva grazie al processo di integrazione europea, condizioni essenziali per garantire uno sviluppo sostenibile anche nella dimensione sociale, culturale.

- promuovere ricerche e pubblicazioni interdisciplinari nel campo della transizione ecologica, dei diritti della persona e dei popoli, della pace e della sicurezza umana, della democrazia e del buon governo, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni internazionali quali in particolare l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea;

- stipulare Accordi di Cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO e con tutte le organizzazioni internazionali allo scopo di prevedere la cooperazione per la promozione dell'educazione e della ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile, del diritto dell'Unione Europea, della tutela dei diritti umani e della democratizzazione e per fornire strutture di ricerca e formazione, programmi a supporto

della cooperazione locale, nazionale e internazionale;

L'Associazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si

basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non sarà retribuita, ma possono essere rimborsate le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie

ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 6. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Soci

Art. 7. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno

partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fin tanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'articolo 35 del CTS il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito del detto articolo 35 esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presenta-

ta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le

norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche in-

diretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi

dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale previste dal presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
- e) il Comitato Scientifico
- f) il comitato dei portatori di interesse

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del

giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina i membri del Comitato Scientifico e del comitato dei portatori di interesse;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di **cinque** deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'iden-

tità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleg-

gibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente;

elegge tra i propri componenti il vice presidente;

elegge il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

conferisce procure generali e speciali;

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vi-

cario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti

indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Comitato Scientifico

Art.31 - Il comitato scientifico - se nominato - è composto da nove membri:

d) tre membri per l'area tematica relativa alle tematiche

connesse allo sviluppo locale, rurale e territoriale

e) tre membri per l'area tematica relativa alla transizione ecologica, energia, cambiamento climatico e

f) tre membri per l'area tematica relativa a diritti umani, cittadinanza attiva, Istituzioni economia e società

I componenti, su proposta del Presidente, sono designati dal consiglio di indirizzo tra docenti universitari italiani e/o esteri di elevata professionalità o personalità e/o tecnologi di chiara fama nazionale e/o internazionale che operano nelle aree tematiche di riferimento del centro e sono convocati dal consiglio di amministrazione anche per singola area tematica.

Può riunirsi anche attraverso incontri telematici e/o videoconferenza.

Il Comitato tecnico scientifico verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico - scientifica dell'ente.

Il comitato inoltre esprime il proprio parere e formula indirizzi scientifici:

a) sui progetti riguardanti le attività che il Consiglio di indirizzo intende realizzare;

b) sulle problematiche che il Consiglio di indirizzo ritenga di sottoporre al suo esame.

Comitato dei Portatori di interesse

Art.32 II Comitato dei Portatori d'Interesse - se eletto - è

l'organo consultivo della associazione.

La partecipazione e l'adesione all'attività del Comitato è a titolo gratuito, è volontaria, in nessun caso potrà comportare oneri aggiuntivi per l'associazione

Il Comitato si riunisce a cadenza almeno annuale, o più di frequente per eventuali specifiche esigenze, per formulare proposte utili alla definizione degli indirizzi delle attività e dei programmi della associazione La riunione si concluderà con la elaborazione di apposito verbale che sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Tecnico Scientifico .

Fanno parte del comitato dei portatori di interesse tutti i soggetti pubblici e privati che, aderendo ad apposito avviso, manifesteranno l'interesse a farne parte motivandone le ragioni.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale

dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o

nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 41. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

FIRMATO IN ORIGINALE: FABRIZIO MUREDDU

MARIA CRISTINA CARTA

SANTINO GATTU

LUCIANO SERPILLO

CELESTINO CARLO LOCCI

LUISA MATTU

GIANFRANCO SANNA

GINA SIRCA

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.